

Una testimonianza di Francesco Marino Mannoia, secondo la quale Giuseppe Calò organizzava ai primi anni '70 rapine in Roma con malavitosi locali, era considerata troppo vaga per essere utilizzabile.

Per quanto i rapporti illeciti potessero essere intrattenuti anche senza conoscenza personale e lo stato di detenzione non fosse di ostacolo alla organizzazione di un delitto, stante lo stato di generale insicurezza delle carceri al tempo dei fatti, specie in ordine alla permeabilità informativa, la Corte faceva notare – in merito alla relazione predetta – che «essa non deve restare a livello ipotetico ma deve trovare un sostrato probatorio da cui evincere che tali rapporti vi siano stati e che una tale richiesta da parte di Calò sia stata fatta. Una tale prova non è stata raggiunta».

Anche l'ipotesi che altri personaggi del gruppo dei «testaccini» della banda della Magliana avessero potuto mediare l'accordo non era stata provata.

Infatti Enrico De Pedis era detenuto al momento del delitto e l'accusa non aveva attribuito alcun ruolo a Edoardo Pernasetti. Franco Giuseppucci era descritto come organizzatore dell'azione delittuosa ma proprio per questo veniva investito di un ruolo diverso da quello di tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

Altri intermediari avrebbero potuto essere Domenico Balducci e Ernesto Diotallevi, che avevano rapporti datati con il Calò, il quale era padrino del figlio di Diotallevi e venne arrestato in un appartamento intestato alla moglie: l'ipotesi rimaneva però sul piano astratto e senza riscontro probatorio.

Le dichiarazioni di Maurizio Abbattino sulle dichiarazioni di Franco Giuseppucci in un periodo di comune carcerazione erano per la Corte poco credibili, in quanto facevano riferimento a un episodio – la visione di una trasmissione televisiva – non potuto verificare dagli investigatori.

Il problema maggiore nell'architettura dell'accusa era comunque dato dal fatto che non era facile spiegare come Stefano Bontate avesse potuto rivolgersi al Calò – con il quale non era in buoni rapporti – per chiedere un favore che violava una regola mafiosa, quando aveva a disposizione una «decina» romana alle sue dipendenze di cui facevano parte soggetti del calibro criminale di Francesco Marino Mannoia o di Angelo Federico, noto *killer*.

La presenza della «decina», inoltre, risolveva il problema della competenza territoriale nella pianificazione e nell'esecuzione del delitto.

Per quanto attiene Gaetano Badalamenti, attesa la sua posizione di espulso da Cosa Nostra, non avrebbe potuto chiedere il citato favore a Giuseppe Calò.

La Corte concludeva: «La conseguenza della mancanza di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò è che a carico di costui non vi sono elementi che indichino un ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione dell'omicidio di Carmine Pecorelli».

Anche i primi rapporti di Danilo Abbruciati con Stefano Bontate venivano datati dalle testimonianze di Fabiola Moretti nella primavera/estate del 1980 per l'acquisto di una partita di eroina; così come confermato da

Maurizio Abbatino, il quale asseriva che i commerci con Bontate erano durati solo un anno sino alla morte dell'esponente mafioso avvenuta nella Pasqua del 1981.

Inoltre l'accusa nella sua architettura non aveva mai invocato un rapporto diretto tra Abbruciati e Bontate per il delitto Pecorelli.

Questo legame, comunque, avrebbe potuto sorgere tramite Angelo Cosentino, vecchio capo della «decina» romana, che però nel 1978 aveva già perso potere e contatti, come testimoniava Francesco Marino Mannoia, tanto che il gruppo era stato soppiantato in Roma da Giuseppe Calò. Non esisteva però prova di una conoscenza tra Cosentino e Danilo Abbruciati.

Un possibile elemento di contatto poteva essere proprio Michelangelo La Barbera, in ragione dell'amicizia profonda tra Inzerillo e Bontate, e questa circostanza avrebbe permesso di trovare anche una logica spiegazione del suo inserimento tra gli esecutori del delitto.

La Barbera però non era mai stato arrestato prima del 1994 e quindi non poteva aver conosciuto Abbruciati in carcere né vi erano prove che tale rapporto si fosse instaurato prima che l'Abbruciati cominciasse a trattare eroina nel 1979. Anche le deposizioni di Mancini facevano datare i contatti in Roma a dopo l'omicidio Pecorelli.

Queste difficoltà probatorie inducevano la Corte a ritenere non più percorribile la tesi di un concorso dei due sodalizi criminali romano e siciliano nel delitto per essere venuto meno l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta – che parlava dei mandanti principali ed intermedi – e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana, che indicavano gli organizzatori e gli esecutori.

Si assisteva allora a quello che i primi giudici hanno chiamato un processo di «divisione delle causali» in due matrici distinte, onde acclarare se gli atti processuali potessero comunque consentire di pervenire ad un risultato utile ad individuare specifiche responsabilità.

Questa suddivisione costituiva però il momento massimo di crisi del castello accusatorio.

6.7 La matrice mafiosa

Cosa Nostra non era a conoscenza dell'omicidio e di esso ne parlavano unicamente Tommaso Buscetta e Salvatore Cangemi, che, però, era giudicato poco credibile. Questa mancanza di notizie sul delitto Pecorelli nel circuito di Cosa Nostra era spiegabile solo con due ipotesi:

– l'omicidio non era stato deciso da Cosa Nostra ma solo da Gaetano Badalamenti e da Stefano Bontate («'u ficimo nuatri»), secondo le dichiarazioni di Buscetta che escludevano che la questione fosse mai stata portata all'attenzione della Commissione;

– Cosa Nostra era estranea ai fatti e Tommaso Buscetta aveva inventato le prodezze di Bontate e Badalamenti oppure Bontate e Badalamenti avevano mentito al Buscetta.

La Corte non aveva dubbi sul fatto che gli incontri di Tommaso Buscetta con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti fossero realmente avvenuti e che Buscetta avesse riportato con certezza i colloqui esperiti.

Anche talune incertezze e imprecisioni del collaborante erano spiegabili in ragione della difficoltà di rendere chiaro il giro di pensiero mafioso e non intaccavano il quadro complessivo delle dichiarazioni – come accaduto per i dettagli sulla questione dell'interessamento del sen. Andreotti per le sorti processuali di Filippo Rimi – pur dovendo sottolineare che Buscetta era stato *«talvolta generico, titubante, contraddittorio»*.

Peraltro analoghe propalazioni sulla vicenda Rimi erano state effettuate anche da Giovanni Brusca.

«Alla dichiarazione di attendibilità di Tommaso Buscetta non consegue, a parere della Corte, che le circostanze siano vere dovendo l'analisi spostarsi sulla sincerità di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti..».

Gaetano Badalamenti non sempre era stato sincero con Buscetta anche in questioni importanti per la vita stessa di quest'ultimo. Infatti:

– aveva comunicato a Buscetta che questi era stato espulso dalla famiglia mafiosa di appartenenza ad opera di Giuseppe Calò, mentre Buscetta verrà poi ospitato a Roma dal Calò dopo la sua evasione dal carcere di Torino nel 1980;

– aveva negato di trafficare in stupefacenti, venendo invece arrestato in Spagna;

– aveva continuato ad avere rapporti con esponenti della fazione avversa di Cosa Nostra per il traffico di stupefacenti, come si evince dai suoi coimputati al momento dell'arresto in Spagna;

– aveva taciuto a Buscetta le vere ragioni del suo viaggio in Sicilia consistenti nel progetto di uccidere *«Scarpuzza»* Greco; progetto fallito le cui conseguenze si erano abbattute sulla famiglia di Buscetta, ritenuto partecipe della pianificazione omicidiaria perché Badalamenti aveva propalato in terra siciliana i suoi incontri con il predetto.

Del resto l'obbligo tra *uomini di onore* di dire sempre la verità sembrava essere oggetto di notevolissime trasgressioni storicamente dimostrate e tale criterio non poteva essere assunto a dimostrazione e prova di fatti ipotetici, non bastando la regola a provare anche la concreta osservanza della stessa se non in un argomentare apodittico⁴².

Per quanto atteneva le confidenze fatte a Buscetta da Stefano Bontate, la Corte faceva notare che né l'amico *«di caccia e di sport»*⁴³ Angelo Siino né Francesco Marino Mannoia sapevano del delitto Pecorelli che neppure era noto all'opposta fazione corleonese.

La Corte concludeva: *«Questi elementi sono segni indicativi della non attendibilità delle confidenze fatte sull'omicidio Pecorelli da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti»*.

⁴² Cassazione Sez.I, 14.07.1994, Buscemi, rv 1999305.

⁴³ Vedasi episodio della "Scia" nel processo di Palermo

La motivazione del perché esse fossero state fatte consisteva secondo la Corte nel tentativo da parte di Badalamenti di accreditarsi relazioni con il sen. Andreotti per convincere Buscetta a rientrare in Italia per cercare una soluzione di compromesso con la fazione avversa dopo l'uccisione di Bontade e dei suoi affiliati. La stessa molla psicologica avrebbe mosso il Bontade, che cercava alleati per sostenere il suo conflitto con Riina che culminò con la sua eliminazione nel 1980.

6.8 La matrice banda della Magliana

Gli elementi oggettivi di interesse che riconducono alla banda della Magliana erano la vicenda del Chichiarelli (pedinamenti e schede) e il ritrovamento del deposito di armi presso il Ministero della Sanità.

Altri elementi trasparivano nelle testimonianze dei collaboranti, sulla cui attendibilità intrinseca i primi giudici di Perugia offrivano un giudizio articolato, evidenziando specialmente che talune di esse non potessero essere dichiarate come vicendevolmente autonome e riscontrate a causa del fatto che i dichiaranti erano a conoscenza delle rispettive dichiarazioni, come nel caso del Mancini e della Moretti.

Claudio Sicilia inquadrava l'omicidio nello stretto rapporto tra la banda e gli estremisti di destra ma non era in grado di fornire elementi specifici.

Maurizio Abbatino dava informazioni sulla fonte delle sue notizie, identificandola in Franco Giuseppucci, presunto organizzatore, e citava Massimo Carminati come esecutore e Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò come mandanti. Secondo il collaboratore Franco Giuseppucci, gli avrebbe detto di essere in rapporti con l'on. Vitalone, che si prestava ad aggiustare i processi.

Tali notizie erano state riferite molti anni dopo l'inizio della sua collaborazione e a maggio del 1994 egli si era limitato a dire che aveva saputo genericamente dell'omicidio durante la detenzione a Regina Coeli. Avrebbe poi aggiunto che Franco Giuseppucci, una volta scarcerato, gli aveva presentato il Carminati, ribadendo che era stato lui ad uccidere Pecorelli.

Vittorio Carnovale riferiva unicamente circostanze apprese non direttamente da Enrico De Pedis ma *de relato* da Marcello Colafigli, da Antonio Mancini e soprattutto dal cognato Edoardo Toscano. Secondo queste confidenze De Pedis e Abbruciati avevano fatto uccidere Pecorelli da Carminati, in quanto a ciò richiesti da Giuseppe Calò e Stefano Bontate.

Il Carnovale non poteva quindi essere considerato una valida fonte di prova anche per aver indicato Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis come presenti sulla scena del delitto, circostanza questa incompatibile con lo stato di detenzione dei medesimi. Dalle testimonianze di Fabiola Moretti e di Antonio Mancini si ricavava l'unica certezza che Danilo Abbruciati era coinvolto nell'omicidio di Carmine Pecorelli ma gli stessi elementi non erano sufficienti a parere della Corte per certificare il fatto che a spa-

rare fossero stati Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera né che il mandante fosse Claudio Vitalone.

La Moretti, legata sentimentalmente prima ad Abbruciati e poi al Mancini, riferiva del legame tra Vitalone e De Pedis e sul fatto che Abbruciati le avrebbe detto di aver commissionato l'omicidio a Carminati. La donna asseriva anche di aver smontato l'arma del delitto, che era nella disponibilità di Danilo Abbruciati, e che sarebbe stata tra quelle del famoso deposito mentre Mancini asseriva che l'arma era nella disponibilità di De Pedis.

In sintesi, sulla base degli atti processuali riferibili a questa matrice, i primi giudici ritenevano che non fosse possibile provare il mandato omicidiario e non fosse altresì possibile stabilire con certezza:

- chi avesse portato i proiettili e la pistola nel deposito;
- se la pistola usata nell'omicidio fosse stata realmente nel deposito;
- chi avesse usato tale armamento.

Infatti le notizie sul conto di Carminati e La Barbera, pur essendo duplice la chiamata in reità da parte di Mancini e della Moretti, giungevano in verità dalla medesima fonte originaria, che era il Danilo Abbruciati e erano già a quello stadio *de relato* poiché l'Abbruciati si trovava in stato di detenzione all'epoca dei fatti.

Sulla difficoltà oggettiva di trovare riscontri su Michelangelo La Barbera la Corte si era già espressa. Per quanto attiene la posizione del sen. Giulio Andreotti, andava sottolineato il fatto che i componenti della banda della Magliana lo indicavano solo come componente di quel sistema «politico, affaristico, giudiziario e massonico» nel quale sarebbe maturato il delitto senza alcun riferimento specifico a mandati omicidiari.

Sul Vitalone si aveva solo la testimonianza di Antonio Mancini, che riferiva la chiamata in correatà di Danilo Abbruciati e che possedeva come riscontri un valido movente e i rapporti con il De Pedis, dai quali era scaturito un aiuto per l'evasione di Vittorio Carnovale.

Per quanto atteneva al movente, la Corte rilevava che il Vitalone non era il solo ad avere interesse per la morte di Pecorelli e suggerisce che un'analoga posizione era rivestita dalle tre persone sconosciute che l'Abbruciati aveva incontrato a Milano, oltre ad altri misteriosi personaggi adombrati nelle intercettazioni di Fabiola Moretti e posizionabili nell'area dei servizi segreti.

6.9 Conclusioni del processo di primo grado

A causa del decadere del collegamento tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati, la Corte giudicava venuta meno la prova del concorso tra la banda della Magliana – gruppo dei «testaccini» – e Cosa Nostra e mandava assolto Giuseppe Calò.

«Sempre per mancanza di idonea prova, non essendo emerso alcun coinvolgimento di Cosa Nostra nell'organizzazione dell'omicidio, né alcun

elemento probatorio, al di là della sussistenza di un valido movente, che colleghi Giulio Andreotti alla Banda della Magliana e all'omicidio Pecorelli, Giulio Andreotti va assolto per non avere commesso il fatto..».

La frase è significativa nella sua premessa minore «non essendo emerso alcun coinvolgimento di Cosa Nostra».

«Pur sussistendo un valido motivo e la prova di rapporti tra Claudio Vitalone e la Banda della Magliana in persona di Enrico De Pedis, i predetti elementi probatori non sono univoci e non permettono di ritenere riscontrata la chiamata in correità fatta nei suoi confronti».

«Pur sussistendo elementi probatori che riconducono l'omicidio di Pecorelli nell'ambito della Banda della Magliana...e che sono indicativi di rapporti tra Massimo Carminati e tale gruppo criminale, essi non sono indicativi della sussistenza di un suo collegamento..con Danilo Abbruciati e la mancanza di idonei e concreti elementi probatori..impedisce di ritenere riscontrata la chiamata in correità nei suoi confronti».

«Le confidenze fatte da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate a Tommaso Buscetta sul loro ruolo di mandanti sono da considerarsi inattendibili in assenza di elementi che comprovino un collegamento con la banda della Magliana coinvolta nell'omicidio. Gaetano Badalamenti va...assolto»

«La mancanza di elementi probatori che indichino una presenza di Michelangelo La Barbera a Roma all'epoca dei fatti, la mancanza di elementi che lo colleghino alla banda della Magliana...comporta che la chiamata in correità è priva di riscontri. Michelangelo La Barbera va...assolto».

In sostanza la sentenza di primo grado riportava il delitto in una responsabilità generica identificabile nell'orbita della banda della Magliana, escludeva un intervento di Cosa Nostra e assolveva l'on. Vitalone in quanto non si era potuto raggiungere una prova certa del suo essere mandante, pur esistendo un valido movente.

Per quanto riguarda il sen. Andreotti, la Corte valutava l'esistenza di un movente valido ma poiché la sua posizione era collegata negli atti processuali a Cosa Nostra – il cui coinvolgimento era stato escluso – lo mandava assolto.

Per quanto atteneva gli esecutori materiali del delitto, il Carminati veniva assolto a causa della carenza probatoria specifica così come avveniva per La Barbera, sul cui coinvolgimento la Corte aveva manifestato fondati dubbi.

6.10 Il ricorso in appello

Il P.M., che aveva visto nella sentenza di primo grado la totale demolizione della sua architettura accusatoria, proponeva appello facendo notare che la Corte di primo grado, dopo aver ritenuto credibili Buscetta, Mancini, Carnovale e Moretti e dopo aver riconosciuto l'esistenza di mo-

venti per Calò, gli on.li Andreotti e Vitalone – mettendone in luce anche le menzogne in sede di accertamento dei fatti e le pressioni esercitate per tentare di inquinare le prove –, fosse pervenuta all'assoluzione generale sulla base di cinque argomentazioni basilari:

– sul fatto che Bontate e Badalamenti potessero aver mentito a Buscetta, il PM faceva notare che le dichiarazioni vertevano su un fatto molto riservato, che erano state fatte a distanza di due anni l'una dall'altra e che non esisteva prova su un accordo a mentire. Inoltre Badalamenti forniva elementi sulla causale del sequestro Moro, che erano stati riscontrati;

– la inattendibilità riscontrata nelle dichiarazioni di Abbatino, non teneva conto del fatto che esse erano state riscontrate da Raffaele Cutolo; si aggiungeva il non giusto rilievo dato al fatto che Mancini e la Moretti avevano descritto l'arma del delitto e avevano affermato che il De Pedis ne era entrato in possesso. Inoltre si rilevava l'abilità di Carminati nel fabbricare silenziatori e il fatto che la Moretti aveva parlato di un compenso al medesimo di due milioni;

– quanto alla mancanza di prova del collegamento tra Calò e Abbruciati prima del delitto, il PM rilevava la lunga storica presenza della *decina* di Cosentino a Roma e il fatto che Inzerillo, Bontate e Abbruciati si occuparono di Moro, tutti riferendosi a Turatello: Calò non era dunque l'unico canale disponibile. Tuttavia Calò e Abbruciati potevano comunque anche conoscersi prima poiché il primo era un riciclatore dei proventi delle rapine dei malavitosi romani e Balducci e Lay Ravello – a Calò collegati tanto quanto alla banda della Magliana – avevano tentato il salvataggio delle imprese di Caltagirone nel 1977; quindi l'attività di Pecorelli era un pericolo anche per gli interessi di Calò che era interno alla vicenda. Inoltre i noti assegni di Rovelli erano finiti nelle mani del gruppo Balducci-Ravello ma anche ai mafiosi Di Cristina e Faldetta, quest'ultimo della famiglia di Calò; l'Abbruciati era in possesso di un'agenda con annotato un numero di Franco D'Agostino coimputato di Calò e tale numero era presente, seppure criptato, nelle agende di Calò medesimo;

– quanto all'incoerenza dell'indicazione di La Barbera quale esecutore materiale del delitto, il PM faceva rilevare che i rapporti tra Inzerillo e Bontate erano tali che ciascuno poteva usare anche i *soldati* dell'altro e che rimaneva palese il fatto che, se l'Abbruciati aveva organizzato l'omicidio, non poteva ignorare i suoi esecutori e che Mancini, sulla base delle confidenze di Abbruciati, aveva potuto riconoscere «*Angiolino il Biondo*». Inoltre La Barbera avrebbe regalato al De Pedis l'arma del delitto, che era simile alle pistole francesi possedute dal Bontate secondo le propalazioni di Angelo Siino;

– per quanto attiene la possibilità che i rapporti di Vitalone con la malavita romana fossero legati al sequestro Moro, il PM faceva rilevare che molti parlamentari avevano ammesso attività di mediazione con criminali per il fine umanitario di salvare Moro mentre Vitalone aveva sempre negato. La testimonianza di Mancini su Abbruciati parlava di attività inerenti sia il sequestro Moro che il delitto Pecorelli e non si capiva perché

un lato di tali vicende potesse essere vero e l'altro dovesse essere ritenuto falso. Rilevava inoltre il fatto della cena alla «Famiglia Piemontese», tenuta accuratamente nascosta dal Vitalone, e la molteplicità degli incontri del medesimo con Pecorelli, anche essa negata. Il PM notava che i primi giudici avevano sostanzialmente azzerato l'efficacia probatoria della «*negazione del vero*» da parte degli imputati e altresì del principio secondo il quale la conseguita prova di circostanze ignote al momento della formulazione di un'ipotesi accusatoria possiede valenza tanto più forte quanto più sia scarsa all'inizio la probabilità che essa trovasse conferma e che questo criterio, ad esempio, valeva nel valutare i rapporti dei Salvo con Vitalone.

Il PM rilevava che i primi giudici, a fronte di un movente molto articolato ma monolitico nella sua globalità, avevano valutato frammentariamente gli indizi a carico degli imputati, disancorandosi dalla testimonianza chiarissima del Buscetta.

Il difensore di Stefano Pecorelli chiedeva la riforma della sentenza, esponendo motivi simili a quelli del PM appellante e aggiungendo che il sen. Andreotti aveva pure tentato di inquinare le prove sul rapporto tenuto con Sindona e che esistevano prove del rapporto tra Calò ed esponenti della banda della Magliana prima dell'omicidio e che dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia risultava che La Barbera era già stato usato in passato per eseguire un assassinio deliberato solo da Inzerillo e Bontate.

La difesa di Pecorelli ripercorreva le tesi del PM ed aggiungeva particolari sul nesso tra il delitto e il sequestro Moro, evidenziando i contenuti della lettera a firma «AMEN» sul numero 17 di OP nel quale si diceva che il Ministro degli Interni dell'epoca aveva avuto contezza del luogo di detenzione di Moro da un Generale dei Carabinieri ma aveva dovuto consultare un centro di potere occulto definito «*Loggia di Cristo in Paradiso*»; secondo l'appellante adombrava la Loggia P2, alla quale appartenevano molti componenti del gabinetto di crisi del Ministero.

Si omette l'elencazione dei motivi dell'impugnazione dell'on. Vitalone, in quanto essa verrà dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 591 c.p.p.

6.11 Le motivazioni della condanna in appello

Nonostante le integrazioni del PM appellante, la Corte di Appello si rendeva conto che l'architettura accusatoria complessa, che vedeva il concorso di Cosa Nostra e della banda della Magliana, presentava lacune probatorie difficilmente colmabili a fronte delle indagini esperite e dei riscontri anche di natura logica.

Mentre i giudici di primo grado avevano ritenuto che il venire meno di un tassello o più tasselli dell'architettura accusatoria significasse il crollo totale del tema probatorio, tanto da richiedere l'assoluzione degli

imputati, l'impostazione dei giudici di appello si manifestava come estremamente divergente e assai più ardita.

La Corte d'Assise di Appello si rifiutava a chiare lettere di sottrarsi al dovere chiaramente esplicitato di dare una risposta di giustizia alla vicenda, in quanto sentiva tale imperativo come cogente: *«Tornando al compito primario della giustizia, che è quello di impegnarsi per il recupero della legalità sull'intero territorio nazionale, non deve passare inosservato che di utopie si può anche morire, ma non ci si deve rassegnare all'idea che in Italia mafia, malaffare e malcostume politico siano destinati a restare una costante della vita quotidiana».*

A tal fine si allontanava in modo consapevole dal tema delle ipotesi antagoniste dell'accusa e della difesa e dal puro ruolo di dirimere ciò che emergeva dal confronto dialettico delle parti.

I giudici d'appello ritenevano di poter sottoporre a verifica giudiziale un autonomo e alternativo tema accusatorio, in un contesto inferenziale che poi verrà aspramente criticato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Essi tendevano ad una radicale semplificazione dello scenario complesso e ricco di discrasie prospettato dall'accusa e pertanto attribuivano una grande importanza all'aspetto relativo al movente e all'ambiente nel quale l'omicidio ebbe le sue origini.

«Mettere a fuoco l'habitat, che favorì il sorgere di condizioni donde si pervenne al delitto, vuol dire ricostruire un avvenimento rendendone al tempo stesso note le cause, tra cui in particolare, le motivazioni umane. E ne esce così la verità che si traduce nell'animo di questa corte in un'affermazione di colpevolezza degli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, lungamente meditata, dopo aver valutato adeguatamente la personalità degli autori in merito alle circostanze storiche, non disgiunte da "ragioni politiche" che costituiscono il momento genetico del delitto: la vera grande opera della ricerca della verità sta non già nel ricavare dalle premesse la conclusione, ma proprio nel trovare e formulare le premesse...».

Veniva immediatamente operata una radicale selezione delle motivazioni dell'accusa e si sosteneva in sentenza che le ragioni principali consistevano nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che faceva riferimento specifico all'azione del sen. Giulio Andreotti, Antonino e Ignazio Salvo, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti mentre – al contrario dei primi giudici – veniva respinto ogni credito alle dichiarazioni dei componenti della banda della Magliana.

Anche l'aspetto del retroterra *«politico-economico-giudiziario e massonico»* veniva ampiamente delegittimato e relegato ai margini della vicenda, come oggetto forse utile per descrivere accessoriamente la grandezza del movente ma assolutamente disutile nell'individuazione dei responsabili.

Secondo la Corte d'Appello era necessario separare le due causali e salvarne una soltanto, nei termini riduttivi di individuazione dei mandanti senza certezza di esecutori; il che dava conto non solo di una profonda

discordanza dai primi giudici ma anche di un'oggettiva «schizofrenia» interpretativa, che renderà difficile la tenuta finale della pronuncia.

A tale fine veniva totalmente distrutta la residuale credibilità dei collaboranti della banda della Magliana così come emersa nel primo grado.

Vittorio Carnovale – a causa di discrasie nelle sue testimonianze e della sua propensione a mentire – non era ritenuto credibile nemmeno nella sua ricostruzione dell'evasione supportata dall'on. Claudio Vitalone, che pure era stata ritenuta acclarata dai primi giudici.

Fabiola Moretti non veniva creduta nel suo racconto in ordine agli incontri tra l'on. Vitalone e il De Pedis, in quanto erano rilevate incongruenze sulle date e sulle vetture utilizzate.

Per quanto riguarda i contenuti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, i giudici d'appello deponavano per credere che la donna si fosse resa conto del controllo in atto e quindi avesse artatamente falsato le informazioni. Anche le dichiarazioni su Carminati e sull'arma del delitto sembravano alla Corte non così univoche e comunque viziate da illogicità.

Sarebbe stata inoltre falsa la dichiarazione della donna in merito alla presenza della pistola usata per il delitto tra le armi sequestrate nel deposito presso il Ministero della Sanità, così come rilevabile dalle perizie tecniche.

Maurizio Abbatino veniva ritenuto inattendibile e la Corte dichiarava al proposito che le dichiarazioni di Cutolo non costituivano alcun riscontro reale.

Chiara Zossolo, moglie di Antonio Chichiarelli, veniva confermata teste inattendibile.

Vi è da dire che la figura di Antonio Chichiarelli – che veniva riconosciuto dalla Corte come un tassello operativo importante nel delitto – non trovava un grande rilievo nella considerazione della Corte d'Appello e veniva quindi stranamente sottovalutato e quasi sacrificato alla tesi dell'unica pista Bontate-Badalamenti.

Questo aspetto appariva costituire una criticità interpretativa di non poco momento, in quanto demoliva uno dei pochi elementi oggettivi di prova emersi nel processo.

Del resto un'analoga svalutazione veniva effettuata anche sull'importanza del deposito delle armi, in quanto il ritrovamento del medesimo era stato effettuato a distanza di oltre due anni dall'omicidio e quindi non esisteva una chiara prova di chi avesse potuto introdurre le munizioni «Gevlot» nel medesimo.

La credibilità di Antonio Mancini sui viaggi milanesi con Abbruciati veniva molto discussa dai giudici d'appello, che sembravano credere alla Neide Toscano, la quale negò la presenza del Mancini nel secondo viaggio narrato.

Mancini veniva dunque ritenuto del tutto inaffidabile. Anche i suoi riconoscimenti fotografici del La Barbera venivano pesantemente screditati in sentenza.

In sostanza tutta l'architettura accusatoria riguardante la matrice banda della Magliana, Giuseppe Calò, Michelangelo La Barbera e l'on.

Claudio Vitalone era azzerata come evidente mossa di sacrificio per lasciare il campo alle sole dichiarazioni di Buscetta, che consentivano, nel giudizio della Corte, di identificare i mandanti ma non gli intermediari e gli esecutori materiali.

In questa ottica di somma risolutezza verso la credibilità assoluta di un'unica matrice, insistere sulla posizione di Calò e della banda della Magliana avrebbe significato ricondurre il problema alle discrasie già manifestatesi in primo grado.

Per questo motivo strategico le tesi del PM appellante venivano quasi totalmente respinte ed era lasciata in piedi la pura causale mafiosa; anzi, per maggiore precisione, la sola attività di Andreotti-Badalamenti-Bontate con l'intermediazione dei cugini Salvo.

Il problema vero ed unico del processo, secondo la Corte d'Appello, era di capire se le dichiarazioni di Buscetta – le sole attendibili – fossero corrette e se le medesime potessero essere sostenute da un approccio razionale.

Ora, non solo l'attendibilità di Buscetta era stata riconosciuta in numerosi procedimenti e specialmente nella sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 nell'ambito del c.d. maxiprocesso ma – nel giudizio dei giudici d'appello – le sue dichiarazioni possedevano un'insuperabile valenza probatoria; in quanto mettevano a nudo la logica mafiosa nel rapporto con la politica, come un rapporto strumentale in uno scenario ove il bene supremo era la sopravvivenza della struttura criminale.

La Corte d'Appello ripercorreva in maniera molto analitica le relazioni di Tommaso Buscetta con Gaetano Badalamenti prima e dopo l'espulsione di quest'ultimo da Cosa Nostra, così come ricapitolava le dichiarazioni sui cugini Salvo e sui rapporti tra i predetti e Badalamenti.

Venivano nuovamente analizzate le dichiarazioni in merito alla conoscenza del Badalamenti da parte del sen. Giulio Andreotti e sul fatto che Gaetano Badalamenti avesse incontrato nel 1979 il predetto nel suo studio insieme ad uno dei cugini Salvo per ringraziarlo dell'interessamento per Filippo Rimi in un processo per omicidio.

Badalamenti – a quel tempo in Brasile – aveva anche comunicato al Buscetta che l'omicida Pecorelli era stato voluto da lui e da Stefano Bontate, a richiesta dei cugini Salvo nell'interesse del sen. Giulio Andreotti, perché il giornalista poteva entrare in possesso di documenti compromettenti detenuti dal gen. Dalla Chiesa e poteva pubblicarli. L'occasione di tale rivelazione era stata un servizio televisivo sull'omicidio del generale Dalla Chiesa.

Buscetta sosteneva che Stefano Bontate – sebbene in modo più ridotto – aveva fornito le stesse informazioni nel 1980.

Buscetta chiarì che né Badalamenti né Bontate avevano ricevuto un mandato specifico dall'on. Andreotti ma che tale suggerimento era venuto attraverso i Salvo, specificando anche che in Cosa Nostra le allusioni valgono come richieste dirette (raramente vengono esperite).

La Corte d'Appello ripercorreva i motivi che rendevano credibili gli incontri di Buscetta con Bontate e Badalamenti e le ragioni che depone-

vano per la possibilità del Buscetta di attingere dai predetti informazioni di carattere riservato. In questa ricostruzione dei fatti la Corte non si discostava da quanto già assodato dai primi giudici, aggiungendo solo qualche ulteriore particolare a supporto delle tesi esposte.

Una prima divaricazione dal pensiero dei giudici delle prime cure si aveva sul contenuto delle conversazioni con Stefano Bontate, che in primo grado erano state giudicate generiche, mentre la Corte d'Appello riteneva questa affermazione non aderente alla realtà processuale.

I primi giudici avevano opinato che fossero stati Bontate e Badalamenti a mentire, ritenendo sincero Buscetta, e a sostegno di tale tesi avevano esposto diverse ipotesi riportate più sopra in questo documento.

La Corte d'Appello non riteneva di condividere queste ipotesi e argomentava in maniera piuttosto articolata sulle ragioni che avrebbero indotto Badalamenti a non rivelare a Buscetta i suoi traffici di droga anche perché erano affari che non riguardavano in maniera precipua Cosa Nostra, salvando così la formalità della regola di non mentire sulle questioni dell'organizzazione.

Allo stesso modo la Corte d'Appello sosteneva che veramente Calò aveva deciso l'espulsione di Buscetta dalla famiglia, senza però comunicarglielo, e che quindi Badalamenti non avrebbe mentito sulla circostanza.

Anche sulla materia del tentato omicidio di Giuseppe Greco «*Scarpuzza*», il silenzio di Badalamenti poteva essere letto come riserbo nel non dire ciò che non veniva esplicitamente chiesto; per quanto l'argomentazione fosse assai poco valida, se si considerano gli effetti di ricaduta del comportamento del Badalamenti sul Buscetta ed i suoi familiari.

Quanto al fatto che sia Badalamenti che Bontate avrebbero mentito sul delitto Pecorelli, per accreditarsi relazioni potenti onde convincere meglio Buscetta a scendere in campo dalla loro parte, i giudici d'appello rilevavano che Badalamenti non si recò in Brasile per chiedere l'intermediazione di Buscetta ma per chiedergli di impugnare le armi contro i corleonesi. Inoltre, poco dopo l'arrivo di Badalamenti in Brasile nell'agosto del 1982, i corleonesi uccisero i due figli di Buscetta, Antonio e Benedetto: se nonostante questo Buscetta oppose un diniego, non era certo logico pensare che il legame con il sen. Andreotti potesse valere come strumento di persuasione efficiente.

Le problematiche sul ruolo di La Barbera come esecutore del delitto Pecorelli non intaccavano le dichiarazioni di Buscetta, in quanto provenivano da propalazioni di componenti della banda della Magliana che la Corte d'Appello giudicava inattendibili risolvendo in modo draconiano la *vexata quaestio*.

A suffragare le dichiarazioni di Bontate e di Badalamenti esisteva la loro sovrapposibilità e il fatto che simile notizia non era mai circolata nell'ambiente di Cosa Nostra, sì da rendere improbabile una referenza circolare.

I rapporti tra Pecorelli e Dalla Chiesa - testimoniati dal maresciallo Incandela - suffragavano le notizie esposte da Buscetta e non potevano

essere state influenzate le une dalle altre in quanto rese in contesti assolutamente diversi.

Anche i provati rapporti Andreotti-Salvo suffragavano le testimonianze di Buscetta e quindi erano atte a chiudere il quadro dei riscontri.

La Corte passava quindi ad analizzare se il sen. Andreotti fosse stato consapevole di avere rapporti con esponenti mafiosi e concludeva positivamente, non solo riaffermando quanto acclarato dai primi giudici ma traendo ulteriori motivi proprio dal caparbio tentativo del sen. Andreotti di negare l'addebito: poiché all'epoca dei fatti i Salvo erano ritenuti stigmati personaggi della società palermitana, l'aver negato i rapporti contro l'evidenza dei riscontri dimostrava la consapevolezza dell'organica appartenenza dei medesimi a Cosa Nostra.

Anche nella vicenda Sindona-Andreotti non poteva non avere avuto certezza del livello criminale del suo interlocutore, come acclarato dai giudici di primo grado.

Analoghe considerazioni venivano esperite in merito ai rapporti del sen. Andreotti con l'on. Salvo Lima e con Vito Ciancimino, rapporti mantenuti anche quando era nota la loro compromissione in Cosa Nostra.

Risultava anche chiara per la Corte d'Appello la possibilità per i Salvo di fare uccidere Pecorelli attesi gli ottimi rapporti con Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate, che disponeva di una *decina* composta di *killer* di provata esperienza.

La Corte d'Appello si soffermava a valutare nel dettaglio lo scenario politico in cui si era verificato il delitto Pecorelli. Dopo la morte dell'on. Aldo Moro il Partito Comunista Italiano fece mancare l'appoggio esterno sul quale si reggeva il governo Andreotti che, per accordi presi nel 1976 con l'on. Enrico Berlinguer, se fosse cambiata la maggioranza avrebbe dovuto uscire di scena.

Agli inizi del 1979 ebbe inizio la crisi e l'on. Andreotti fu incaricato di formare il nuovo governo, la cui lista dei ministri era pronta il 20 marzo 1979. Il sen. Andreotti aveva a disposizione un certo numero di voti di parlamentari di Democrazia Nazionale – una compagine nata dalla scissione dal Movimento Sociale Italiano, cui non sembrano aliene manovre di personaggi legati alla P2 – ma per onorare gli impegni presi con il PCI fece allontanare due senatori democristiani dall'aula e il nuovo governo non ottenne la fiducia.

Il Presidente Pertini sciolse le Camere e il Paese andò ad elezioni anticipate, dove il PCI non solo non effettuò il sorpasso ma perse un congruo numero di seggi.

La Corte d'Appello riteneva evidente che una campagna mediatica ad alto impatto, condotta attraverso le notizie di cui Pecorelli era in possesso, avrebbe potuto procurare un forte danno non solo al sen. Andreotti ma al suo stesso partito in tale scenario politico delicato e convulso.

In tale modo il movente dell'omicidio acquistava un carattere rilevante né valeva obiettare che Pecorelli fosse stato ammansito dopo la cena alla «Famiglia Piemontese» con la promessa di finanziamenti poiché

rimaneva comunque un pericolo vagante e non bene dominabile, attesa la sua personalità di giornalista indipendente analizzata dai primi giudici.

Il problema fondamentale era quello di stabilire se il sen. Giulio Andreotti richiese ai Salvo di far uccidere Pecorelli. In proposito non vi erano alcune dichiarazioni di collaboranti e certamente ben difficilmente si sarebbe potuto verificare il contrario, atteso che in tutte le vicende analizzate (Sindona, SIR) il sen. Andreotti si era sempre mosso attraverso intermediari.

La partecipazione del medesimo politico al delitto – secondo la Corte d'Appello – si era manifestata sicuramente almeno attraverso la forma del *consenso tacito*, che è costituito dall'approvazione, seppure non manifestata espressamente ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui da parte di chi ha il potere di esaminarla, deliberarne il contenuto e eventualmente di interdirne l'esecuzione.

Tale aspetto conduceva – secondo i giudici d'appello – a una prova logica *«convincente e persuasiva»*: poiché né la mafia in generale, né i Salvo in particolare avevano interesse alla morte di Pecorelli mentre tale interesse era rinvenibile in capo al sen. Andreotti; rimanendo all'interno dello scenario descritto da Buscetta, l'omicidio non poteva che essere stato richiesto, sia pure in forme mediate e tacite, che dal medesimo politico.

«Da questo punto di vista, il fondamento del concorso di persone nel reato risulta non già la casualità o l'accessorietà, ma il finalismo efficace per la realizzazione del programma criminoso».

L'iniziativa non poteva essere presa autonomamente dai Salvo poiché mancava loro il quadro generale dello scenario in cui innestare il delitto e in secondo luogo era necessario che la persona su cui ricadeva l'interesse per l'omicidio approvasse l'operazione in modo preventivo, così come lo stesso Buscetta aveva chiaramente dedotto. In questo modo i giudici d'appello ritenevano di avere concluso la catena probatoria fino ad un valido epilogo conoscitivo, che elevava le dichiarazioni di Buscetta a dato di *«insuperabile valenza probatoria»*.

Vi è peraltro da sottolineare che un medesimo meccanismo inferenziale veniva anche applicato alla morte del gen. Dalla Chiesa; morte alla quale non sembrava immediatamente correlabile un interesse di Cosa Nostra ma al contrario sembrerebbero affini interessi politici ad eliminare soggetti scomodi e tenutari di segreti pericolosi.

La decisione dell'omicidio Pecorelli rientrerebbe in definitiva tra quelle di pertinenza dell'entità politica rappresentata dal sen. Andreotti, trattandosi di delitto politico anche se rispondente ad interessi mafiosi.

In base a tali criteri la Corte d'Assise d'Appello concludeva: *«In definitiva per la mafia operare ed agire nell'interesse di qualcuno è favorirne il potere, la credibilità e, quindi, il dominio anche a proprio vantaggio. Una volta dato l'appoggio ad una corrente o a un personaggio politico, non si può che "favorirne la crescita"...: chiunque impedisca questa ascesa diventa un nemico da far tacere prima e, se necessario, da elimi-*

nare. Ma se così è, non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte... Tutto questo non poteva non sapere il sen. Giulio Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore di uomini.. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per l'ascesa di Giulio Andreotti..e Giulio Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte..».

Verificata la circostanza aggravante della premeditazione ed esclusa quella dell'art. 112 n. 1 cp, la Corte d'Assise d'Appello decideva l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'età avanzata dei due imputati e l'equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti nel mitigare il trattamento sanzionatorio: in base a tali convincimenti, riteneva adeguata una pena della reclusione per anni 24 con interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento dei danni patrimoniali ai congiunti della vittima per il sen. Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti mentre confermava l'assoluzione dei rimanenti imputati.

6.12 Il ricorso in Cassazione

La Suprema Corte innanzitutto stabiliva che le lacune argomentative delle motivazioni della Corte d'Appello sulla matrice banda della Magliana, lamentate dal Procuratore Generale ricorrente, risulterebbero integralmente colmabili dalla lettura dei passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, che, pur attribuendo valore ed attendibilità alle dichiarazioni dei collaboratori (ad esclusione di Maurizio Abbatino) ne hanno *«paralizzato la persuasività e l'efficacia dimostrativa per difetto di univoci elementi probatori configurabili come obiettivi riscontri esterni, sull'assorbente rilievo che la duplice chiamata in reità di Antonio Mancini e Fabiola Moretti a carico dei mandanti e degli esecutori materiali proviene in realtà da una fonte unica, Danilo Abbruciati, e neppure diretta».*

Inoltre, anche la non omogeneità dei percorsi valutativi dei primi giudici e dei giudici d'appello lasciava intatta la concorde conclusione, totalmente liberatoria per gli imputati, le cui responsabilità emergevano nella causale banda della Magliana; nel senso che, sia pure a fronte di meccanismi inferenziali discordi, le responsabilità dell'on. Claudio Vitalone, Giuseppe Calò, Massimo Carminati e Gioacchino La Barbera erano state escluse in entrambi i giudizi di merito.

La Corte di Cassazione riteneva poi prevalenti e preliminari nel giudizio di legittimità le ragioni di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dal sen. Andreotti, sotto il duplice profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione rilevabile nel testo della sentenza piuttosto che le ragioni invocate dalla difesa del sen. Andreotti a sostegno della tesi dell'incompletezza informativa e dell'incoerenza logico-argomentativa; terreno questo molto spinoso, specie nel contesto specifico di imputati che, assolti in primo grado e condannati in appello, fanno rilevare che entrambe le decisioni avrebbero omesso di valutare decisive risultanze probatorie.

Non a caso la Cassazione faceva rilevare che sarebbe necessario un intervento mirato del Legislatore nel ripermire le opzioni decisorie del giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sull'appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado al fine di precludere a quel giudice la possibilità di ribaltare il costrutto logico del proscioglimento di primo grado, a seguito di un dibattito meramente *ex actis*:

«Nel senso cioè di qualificare in questo caso l'appello, ove non si concluda con la conferma dell'alternativa assolutoria, come giudizio di natura esclusivamente rescindente, cui debba seguire un rinnovato giudizio di primo grado sul merito della responsabilità dell'imputato, modulato sui binari tracciati dalla sentenza di annullamento...».

Le ragioni addotte dalla difesa del sen. Andreotti, attinenti sia alla violazione della regola di valutazione probatoria *ex art. 192 c.p.p.* e alla manifesta illogicità della valutazione, si articolavano sul duplice versante della inattendibilità intrinseca e dell'inesistenza di obiettivi ed individualizzanti riscontri esterni alla chiamata in reità *de relato* di Tommaso Buscetta, che era il cardine principale ed unico della sentenza di secondo grado.

Infatti, affinché una chiamata in reità di un collaboratore di giustizia possa divenire prova piena necessita non solo il positivo apprezzamento della sua intrinseca attendibilità ma anche la presenza di riscontri esterni a carattere «individualizzante»; cioè riferiti a ulteriori e specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti il chiamato al fatto di cui deve rispondere *«non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti. Con il lineare corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato ...in tanto possono integrare una prova di responsabilità in quanto..siano sorrette da convergenti e individualizzanti riscontri esterni..essendo necessario..un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo».*

La specifica chiamata in reità del Buscetta – che era stata valutata negativamente dal Tribunale di Palermo⁴⁴ *«...difettando concreti e apprezzabili elementi di riscontro»* – non risultava sorretta da alcun elemento probatorio *«circa l'identificazione dei tempi, delle forme, delle modalità e dei soggetti passivi (intermediari, sub-mandanti o esecutori materiali) del conferimento da parte di Andreotti del mandato ad uccidere Pecorelli».*

I giudici d'appello avevano valutato come riscontro esterno alle dichiarazioni del Bontate quelle analoghe del Badalamenti, fatte allo stesso Buscetta due anni dopo, ma tale criterio non ha rilievo *«per l'evidente circolarità del racconto risalente all'unica voce narrante del collaboratore».*

L'unico riscontro rimarrebbe dunque il movente delle «carte di Moro», poiché la richiesta del sen. Andreotti ai Salvo non discendeva

⁴⁴ Ma non astrattamente illogica dalla Corte d'Appello di Palermo.